

Il nuovo processo tributario: misure cautelari, proposta giudiziale di conciliazione e udienze telematiche

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/11/2022

Continuiamo ad occuparci sinteticamente delle novità del processo tributario introdotte dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130, importanti anche per gli enti locali.

Un primo elemento di attenzione riguarda i tempi di decisione sulle misure cautelari: il nuovo termine previsto è di 30 giorni, nettamente inferiore a quello originario di 180; la novità opera dallo scorso 16 settembre.

Un secondo aspetto rilevante, operante per tutti i ricorsi operati dallo scorso 16 settembre, è dato dalla proposta di conciliazione formulata dal giudice tributario, che potrà essere presentata alle parti in udienza (e comunicata alla parte non presente) o fuori udienza (in quest'ultimo caso sarà comunicata ad entrambe le parti).

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo; in mancanza di perfezionamento, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute, nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il terzo aspetto rilevante riguarda le udienze telematiche: il nuovo testo del comma 4 dell'art. 16 del DL n. 11 prevede che la partecipazione alle udienze da remoto può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo.

Le udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica e quelle relative alle istanze cautelari si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Le disposizioni relative alle udienze da remoto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.